



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-339/14 Andreas Wittmann

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Nürnberg)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/126/CE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Periodo di divieto — Rilascio della patente di guida da parte di uno Stato membro prima dell'entrata in vigore di un periodo di divieto nello Stato membro della residenza normale — Motivi del rifiuto di riconoscere nello Stato membro della residenza normale la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 maggio 2015

Trasporti — Trasporti su strada — Patente di guida — Direttiva 2006/126 — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Divieto temporaneo di ottenere una nuova patente di guida nello Stato membro della residenza normale di una persona, non accompagnato da un ritiro della patente di guida precedentemente rilasciata da tale Stato membro — Patente di guida che è già stata oggetto di un ritiro al momento del suddetto divieto — Patente di guida rilasciata da un secondo Stato membro prima dell'entrata in vigore del periodo di divieto temporaneo nel primo Stato membro — Rifiuto del primo Stato membro di riconoscere la validità di tale nuova patente — Ammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/126, art. 11, § 4, comma 2)

L'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, concernente la patente di guida, deve essere interpretato nel senso che un provvedimento con il quale lo Stato membro della residenza normale di una persona, che non può ritirare a tale persona, conducente di un autoveicolo, la sua patente di guida, in quanto quest'ultima è già stata oggetto di una precedente decisione di ritiro, ordina che una nuova patente di guida non potrà essere rilasciata a tale persona per un periodo determinato, deve essere considerato un provvedimento di limitazione, sospensione o ritiro della patente di guida ai sensi di tale disposizione, con la conseguenza che esso osta al riconoscimento della validità di qualsiasi patente rilasciata da un altro Stato membro prima della scadenza di tale periodo. Il fatto che la sentenza che pronuncia tale provvedimento sia passata in giudicato successivamente al rilascio della patente di guida nel secondo Stato è irrilevante a tal riguardo, atteso che tale patente è stata ottenuta dopo la pronuncia di tale sentenza e che i motivi che giustificano il suddetto provvedimento sussistevano alla data di rilascio della suddetta patente.

(v. punto 32 e dispositivo)